



**COMUNE DI OLBIA**

---

**REGOLAMENTO  
SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA  
DEI DATI PERSONALI**

---

## Sommario

CAPO I.....	3
OGGETTO E FINALITA' .....	3
Articolo 1 – Oggetto .....	3
Articolo 2 - Finalità e limiti .....	3
Articolo 3 - Definizioni di riferimento.....	3
Articolo 4 - Individuazione delle banche dati .....	3
CAPO II .....	3
TITOLARE, RESPONSABILI, INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI .....	3
Articolo 5 - Titolare, Responsabili, Incaricati.....	3
Articolo 6 - Compiti del titolare.....	4
Articolo 7 - Compiti del responsabile e degli incaricati .....	4
CAPO III.....	4
TRATTAMENTO DATI .....	5
Articolo 8 - Trattamento dei dati – modalità e limiti .....	5
Articolo 9 - Trattamento dei dati sensibili e giudiziari .....	5
Articolo 10 - Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati	6
CAPO IV.....	6
DIRITTI DELL'INTERESSATO .....	6
Articolo 11 – Informativa.....	6
Articolo 12 – Diritti .....	7
CAPO V .....	7
SICUREZZA DEI DATI.....	7
Articolo 13 - Misure di sicurezza.....	7
Articolo 14 - Il documento programmatico .....	7
Articolo 15 - L'amministratore di sistema ed il Custode delle Password.....	8
Articolo 16 – Compiti dell' amministratore di sistema e del custode delle password.....	8
Articolo 17 – Controlli.....	8
CAPO VI.....	9
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	9
Articolo 18 - Utilizzo interno dei dati.....	9
Articolo 19 - Disposizioni finali .....	9
Articolo 20 - Entrata in vigore .....	9

## **CAPO I**

### **OGGETTO E FINALITA'**

#### ***Articolo 1 – Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati di cui l'amministrazione comunale è titolare, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### ***Articolo 2 - Finalità e limiti***

1. Il Comune di Olbia gestisce le banche dati di cui è titolare esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal proprio Statuto o nell'ambito di eventuali accordi tra Enti pubblici intesi a favorire la trasmissione dei dati nei limiti degli art. 18, 19, 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### ***Articolo 3 - Definizioni di riferimento***

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di dato sensibile, di dato giudiziario, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### ***Articolo 4 - Individuazione delle banche dati***

1. Le banche dati di cui all'art. 4 della del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gestite dall'Amministrazione Comunale, sono individuate con provvedimento del Sindaco su proposta dei Dirigenti i quali, tra l'altro, provvedono annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco delle banche dati. In caso di intervenute modificazioni il Sindaco approva il nuovo elenco.
2. Le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica e/o cartacea e comunicate al servizio comunale preposto.
3. I Dirigenti ai fini della notificazione al Garante, di all' art. 37 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 comunicano al servizio comunale preposto, qualora ne ricorrano i presupposti, le banche dati tenute in forma cartacea o elettronica.

## **CAPO II**

### ***TITOLARE, RESPONSABILI, INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI***

#### ***Articolo 5 - Titolare, Responsabili, Incaricati***

1. Il Comune di Olbia è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche-dati ad esse afferenti. Al Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, spettano gli adempimenti che la legge affida al "Titolare".
2. I dirigenti designati dal Sindaco sono responsabili dei trattamenti nell'ambito dei rispettivi settori. Il Titolare può comunque designare con apposito provvedimento uno o più "responsabili" diversi dai predetti soggetti, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il Titolare oppure, ove nominato, il responsabile provvede, all'individuazione degli "incaricati del trattamento" ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In caso di mancata individuazione, la relativa funzione e responsabilità rimarranno in capo ai Responsabili.

### ***Articolo 6 - Compiti del titolare***

1. Il Titolare è il responsabile delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati comprese le misure di sicurezza da adottare. Tramite verifiche periodiche vigila sulla osservanza delle istruzioni scritte impartite ai Responsabili e sul pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati.
2. Al Titolare compete in particolare:
  - a) la notificazione al Garante ai sensi dell' art 37 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  - b) la nomina dei Responsabili del trattamento e formulazione scritta delle relative istruzioni;
  - c) la nomina degli incaricati del trattamento e formulazione scritta delle relative istruzioni;
  - d) la notificazione al Garante di cessazione del trattamento dati;
  - e) l'emanazione di norme di sicurezza a salvaguardia dell' integrità dei dati;

### ***Articolo 7 - Compiti del responsabile e degli incaricati***

1. Il Responsabile, conformemente alle istruzioni impartite:
  - a) cura il coordinamento e la conformità alle disposizioni di legge di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate agli incaricati;
  - b) procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni.
  - c) cura per conto del Titolare, i controlli e i trattamenti affidati a Responsabili esterni di trattamenti dati;
  - d) provvede a dare istruzioni e indicazioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
  - e) procede alle verifiche sulla metodologie di raccolta e gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione;
  - f) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati e verifica, nel caso di nuove raccolte antecedentemente all' organizzazione del trattamento, la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità della raccolta;
  - g) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi.
  - h) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione.
  - i) effettua il back-up dei dati

2. Gli Incaricati, operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, ove nominato, conformemente alle istruzioni ricevute:

- a) richiedono l'autorizzazione al responsabile per ogni nuova installazione di base dati;
- b) segnalano al responsabile ogni attacco da virus;
- c) informano il responsabile nella eventualità che si siano rilevati dei rischi;
- d) effettuano tutte le operazioni di trattamento secondo quanto previsto dal presente regolamento, dal regolamento dei dati sensibili e giudiziari, dai regolamenti comunali e dalle norme vigenti.

La designazione degli incaricati può avvenire anche attraverso formale assegnazione del dipendente ad una struttura per la quale sono individuati, per iscritto, i trattamenti consentiti agli addetti alla struttura medesima.

Nel caso in cui gli incaricati debbano effettuare trattamenti su banche dati tenute in forma elettronica, gli stessi, devono essere autorizzati preventivamente dal responsabile del trattamento e abilitati ad accedere dal responsabile del servizio informativo comunale.

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DATI**

##### **Articolo 8 - Trattamento dei dati – modalità e limiti**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali l'Ente si attiene al rispetto dei principi di liceità, finalità, pertinenza e non eccedenza rispetto alla finalità, necessità, proporzionalità, semplificazione, armonizzazione ed efficacia.

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati, in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.
2. Il trattamento di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. La comunicazione/diffusione dei dati è ammessa:
  - a) nei casi previsti dalla legge;
  - b) nei casi previsti dai regolamenti, statali e comunali;
  - c) in altri casi in cui la comunicazione di dati a soggetti pubblici sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, previa autorizzazione del Garante. Non è mai possibile comunicare dati ai privati fuori dai casi previsti sub "a" e "b".
4. Ogni richiesta di comunicazione di dati personali rivolta da privati deve essere scritta e motivata e deve indicare le norme di legge o di regolamento su cui si basa.
5. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria e di indagini giudiziarie.

##### **Articolo 9 - Trattamento dei dati sensibili e giudiziari**

1. Nell'ambito del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Ente si attiene ai seguenti principi:
  - il massimo rispetto della dignità dell'interessato, agevolando l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  - si possono svolgere soltanto le operazioni strettamente necessarie al perseguimento della finalità sottesa al trattamento (principio di necessità del trattamento dei dati art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è consentito nei seguenti casi:
  - a) se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
  - b) nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo;
  - c) Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge può essere richiesta al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate all'Ente dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo

se si provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2;

3. La comunicazione/diffusione dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla riservatezza, da combinarsi con le norme di diritto positivo in materia di accesso ai documenti amministrativi.
4. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### ***Articolo 10 - Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati***

1. Il Comune favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio operanti nell'ambito dell'Unione Europea, nel rispetto del diritto alla riservatezza con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.
3. La trasmissione di dati o documenti dovrà essere, di norma, preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate.
4. Nel caso di condivisione di dati tra pubbliche amministrazioni il titolare che nomina un responsabile esterno del trattamento mantiene sempre il controllo sulle finalità per cui i dati condivisi devono essere trattati e detta regole sulle modalità in cui gli stessi devono essere custoditi ed elaborati.
5. Nel caso di esternalizzazione di funzioni pubbliche o di servizi ad un soggetto privato, se la gestione dei dati deve essere condivisa e tale condivisione sia funzionale all'espletamento del servizio o della funzione, anche in concomitanza ad altre attività del comune, il titolare del trattamento è il comune, ed il soggetto privato esterno all'amministrazione è designato, a seguito di convenzione, contratto, con provvedimento di nomina, responsabile del trattamento di dati personali effettuato per conto del titolare.

L'atto di affidamento del servizio deve prevedere, per il soggetto privato, l'obbligo di individuare gli incaricati e di darne contestuale comunicazione al comune; disciplina inoltre le modalità e i limiti al trattamento dei dati condivisi.

Se la gestione dei dati non è condivisa, ma è finalizzata al solo esercizio della funzione o del servizio esternalizzato da parte del soggetto privato esso stesso è titolare dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed è tenuto ai relativi adempimenti

Qualora i soggetti privati siano persone fisiche ed operino sotto la diretta autorità di un responsabile interno del trattamento di cui all'art. 7 comma 1), sono individuati quali incaricati del trattamento, con le modalità di cui all'art. 7 comma 2) del presente regolamento

### ***CAPO IV***

#### ***DIRITTI DELL'INTERESSATO***

##### ***Articolo 11 - Informativa***

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente informati, anche verbalmente, ai sensi dell'art. 7 della legge rispetto a:
  - il trattamento effettuato sui dati;
  - le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati,
  - la natura obbligatoria o facoltativa del conferire i dati,

- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere,
  - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi,
  - il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e del responsabile.
2. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informazione di quanto sopra è data a lui all'atto della registrazione dei dati.
  3. A cura del Titolare e dei Responsabili per il trattamento dei dati viene data ampia comunicazione agli Incaricati del trattamento degli obblighi informativi di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

### ***Articolo 12 – Diritti***

1. In relazione ai trattamenti effettuati, alla persona cui i dati si riferiscono è attribuito il diritto, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di:
  - conoscere l'esistenza del tipo di trattamento;
  - ottenere conferma della presenza di dati che la riguardano;
  - chiedere la rettifica qualora i dati raccolti non corrispondano al vero;
  - chiederne la cancellazione se raccolti illecitamente;
  - ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati medesimi.
2. L'esame delle istanze per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente compete al Responsabile del trattamento dati.
3. In caso di inerzia o contro il provvedimento del Responsabile del trattamento, l'interessato può proporre ricorso al Garante o all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## ***CAPO V***

### ***SICUREZZA DEI DATI***

#### ***Articolo 13 - Misure di sicurezza***

1. I Responsabili ed il Titolare del trattamento dei dati provvedono, in relazione alla disciplina disposta del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'adozione di misure di sicurezza al fine di prevenire:
  - i rischi di distruzione, perdita di dati o danneggiamento delle banche dati o dei locali ove esse sono collocate;
  - l'accesso non autorizzato ai dati stessi;
  - modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
  - la cessione o la distruzione dei dati in caso di cessazione di un trattamento.
2. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### ***Articolo 14 - Il documento programmatico***

1. Nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari, di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, effettuato mediante strumenti elettronici, deve essere predisposto un documento programmatico sulle misure di sicurezza dei dati che viene approvato dalla Giunta Comunale.

2. Tale documento deve essere aggiornato annualmente. In esso devono essere definiti:
- i criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati;
  - le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali;
  - i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
  - i criteri e le procedure per la sicurezza nella trasmissione dei dati;
  - i criteri e le procedure per le eventuali restrizioni all'accesso per via telematica;
  - il piano di formazione agli incaricati del trattamento dei dati del trattamento dei rischi individuali e dei modi per prevenire danni;

### ***Articolo 15 - L'amministratore di sistema ed il Custode delle Password***

Con proprio atto motivato il Titolare provvede a designare:

- a) "L'Amministratore di sistema ", al quale viene conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo e consentire a tutti gli utenti l'utilizzazione degli strumenti disponibili.
- b) "Il Custode delle Password" al quale viene conferito il compito di gestire (predisporre, conservare) le password delle base dati.

### ***Articolo 16 – Compiti dell' amministratore di sistema e del custode delle password***

All' Amministratore di sistema compete in particolare:

- a) assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro
- b) fare in modo che sia prevista la disattivazione dei "Codici identificativi personali" (USER-ID), in caso di perdita della qualità che consentiva all'utente o incaricato l'accesso all'elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei "Codici identificativi personali" (USER-ID) per oltre 6 mesi
- c) aggiornare almeno ogni anno la procedura software contenente i dati relativi alla sicurezza.
- d) informare il titolare nella eventualità che si siano rilevati dei rischi
- e) aggiornare annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza
- f) segnalare al titolare tutte le informazioni per l'eventuale comunicazione al Garante del trattamento di ogni nuova base dati non prevista già dalla legge.
- g) verificare giornalmente l'efficacia e l'aggiornamento del software antivirus.
- h) distruggere i supporti di memorizzazione nel caso non siano più riutilizzabili.

L'amministratore del sistema memorizza le password degli incaricati del trattamento direttamente nei DBMS (Sistema di gestione di data base) e nel SO (Sistema Operativo) le stesse rimarranno criptate nel sistema informatico e non dovranno mai essere consegnate ad un diverso incaricato del trattamento. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo dell'incaricato del trattamento, se sia necessario acquisire dati o documenti digitali detenuti esclusivamente dall' incaricato, il responsabile del trattamento dovrà richiedere per iscritto all'amministratore di sistema.

L'amministratore di sistema provvederà a fornire copia dei dati e/o documenti digitali richiesti.

In caso di cessazione dal servizio dell'incaricato per qualunque causa il responsabile del trattamento dovrà immediatamente comunicarlo all'amministratore del sistema, il quale provvederà alla disabilitazione dell'utente.

### ***Articolo 17 – Controlli***

1. A cura dei responsabili sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati, e l'attendibilità dei dati inseriti.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### ***Articolo 18 - Competenze***

Il Direttore Generale, che si avvale del supporto del settore Affari Generali, è preposto al coordinamento dei responsabili del trattamento a salvaguardia dell'omogeneità dei comportamenti e delle operazioni di trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento.

#### ***Articolo 19 - Utilizzo interno dei dati***

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio e nell'ambito delle specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni particolari.
2. Il Responsabile, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre motivatamente delle limitazioni ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

#### ***Articolo 20 - Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

#### ***Articolo 21 - Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e la ripubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni, come previsto dall'articolo otto del vigente Statuto comunale.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 12/02/2010

Entrato in vigore il 08/03/2010